

La Rinascente, Auchan, Accordo lavoro domenicale e festivo San Rocco al Porto 26/02/2003

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 febbraio 2003 presso l'ipermercato Auchan di San Rocco al Porto (LO), si sono incontrati la Direzione Aziendale rappresentata da Patrizia Leone e Claudia Droghi e le RSU dell'ipermercato rappresentate da Angelo Raimondi e Graziella Longhi.

PREMESSO CHE

In data 26/11/93 veniva siglato un verbale di incontro presso l'ipermercato di San Rocco al Porto (LO), che regolava il trattamento economico delle ore prestate nelle festività natalizie, trattamento esteso poi dalla prassi a tutte le domeniche e festività di apertura al pubblico.

In data 29/11/02 stato siglato il nuovo Contratto Integrativo del gruppo La Rinascente S.P.A., nel quale viene previsto all'art. 22, comma b il trattamento economico da applicare per il lavoro straordinario festivo o domenicale extra natalizio, per le domeniche e festività di apertura al pubblico, trattamento che sostituisce il verbale di incontro del 26/11/93.

Il contesto economico e concorrenziale nel quale si trova oggi ad operare l'ipermercato sostanzialmente molto diverso da quello in essere all'epoca del verbale di incontro del 1993 (D.lgs 114/98 Bersani n° e tipologia di concorrenti, previsione di nuove aperture di concorrenti) e tale da richiedere una revisione del pagamento delle domeniche e festività di apertura al pubblico.

TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO CHE

1) Per il trattamento delle domeniche e festività natalizie, viene richiamato l'art. 22 comma A del vigente contratto integrativo.

2) Per il trattamento economico del lavoro straordinario festivo extra natalizio, le parti, con riferimento all'art. 22 comma B del vigente contratto integrativo, convengono nell'ambito della griglia che definisce la maggiorazione per le domeniche e festività lavorate dalla 1° alla 12°, di applicare la maggiorazione massima del 60% a partire dal 01/02/03.

3) Per i dipendenti in forza al 31.01.03 con contratto a tempo indeterminato, di formazione e lavoro e apprendistato, si conviene quanto segue:

A) per le ore di straordinario effettivamente prestate nelle prime 4 domeniche o festività extra natalizie di apertura al

pubblico, di ciascun anno, lavorate da ogni dipendente, verrà riconosciuta un'integrazione alla maggiorazione prevista (60%) pari al 70% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113 seconda parte

B) la maggiorazione prevista (60%) pari al 70% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113 seconda parte CCNL vigente.

4) Ai dipendenti che effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica la sola maggiorazione del 15% (quindici per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte del CCNL vigente.

5) Le parti concordano che non vi sarà alcuna discriminazione nelle opportunità offerte ai lavoratori di aderire al lavoro domenicale.

Nell'ottica di permettere la valutazione di quanto sopra previsto, le parti concordano che il presente accordo sarà valido sino al 31/12/04. Entro questa data verrà previsto un confronto tra le parti.

San Rocco al Porto, 26 febbraio 2003

Letto, confermato, sottoscritto

LAZIENDALE RSU